

Legge regionale 08 agosto 1984 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 20/09/1996

Norme di attuazione dell' articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente i piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiari negli ambiti edilizi unitari.

Art. 6

(1)

Le spese tecniche per la redazione dei piani di ricomposizione e quelle connesse agli adempimenti amministrativi del Comune sono a carico della Amministrazione regionale.

A tal fine le spese tecniche sono riconosciute entro il limite delle tariffe professionali vigenti; le altre in conformità alla documentazione presentata dal Comune.

L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 26, L. R. 13/2000